

TITOLO 1

TARIFFE

ART. 1  
OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Buscate secondo le disposizioni contenute nel Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566 e di seguito richiamate con l'espressione "Decreto 507".

ART. 2  
CLASSE DEL COMUNE

1. Il Comune di Buscate, con popolazione residente al 31.12.1992 pari a n. 4329 abitanti, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di classe V

ART. 3  
OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

3. Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

ART. 4

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE

Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale e' suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

I categoria: centro abitato

II categoria: zona limitrofa al centro abitato

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle due categorie, sul quale e' stata sentita la commissione edilizia, e' allegato a questo regolamento e con esso sara' pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio.

ART. 5

RIDUZIONE TARIFFARIA PER CATEGORIA

1. Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categoria diversa dalla prima, la tariffa e' ridotta nella seguente misura:  
cat. II: 20%

CAPO I

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE

ART. 6

OCCUPAZIONE DEL SUOLO

1. Per le occupazioni permanenti si applicano le seguenti tariffe a seconda della categoria dell'area.

A) OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE

Categoria	Importo
I	L. 42.500/mq -
II	L. 34.000/mq

A.1) Occupazione del suolo con passi carrabili, come definiti dal 4 comma dell'art. 44 decreto 507, realizzati dai privati e non destinati a soggetti portatori di handicap

→ {

Categoria	Importo
I	L. 21.250/mq
II	L. 17.000/mq

A.2) Occupazioni di suolo con passi carrabili di accesso a impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa e' ridotta al 40%.

Categoria	Importo
I	L. 17.000/mq
II	L. 13.600/mq

A.3) Occupazioni del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune e non destinati a soggetti portatori di handicap.

Si applica la tariffa di cui al punto A.1 per una superficie di mq. 9; la superficie eventualmente eccedente e' calcolata in ragione del 10 per cento.

A.3.a) Occupazione del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non destinati a soggetti portatori di handicap, ~~ma non utilizzabili o di fatto non utilizzati~~

Categoria	Importo
I	L. 8.500/mq
II	L. 6.800/mq

La tariffa e' quella di cui alla lettera A ridotta al 20%.

La riduzione della tariffa e' subordinata all'esistenza degli elementi oggettivi, di cui all'art. 44 comma 9 del Decreto 507, da indicare nella specifica istanza prodotta dal contribuente.

A.3.b.) ~~Divieto di utilizzazione per sosta sull'area antistante gli accessi carrabili o pedonali.~~

La tariffa e' quella di cui alla lettera A ridotta al 20%.

Categoria	Importo
I	L. 8.500/mq
II	L. 6.800/mq

L'applicazione della riduzione e' subordinata alla presentazione di specifica istanza da parte del contribuente.

#### ART. 7

#### AFFRANCAZIONE DELLA TASSA SUI PASSI CARRABILI

1. La tassa relativa all'occupazione dei passi carrabili puo' essere definitivamente assolta, su istanza del proprietario del passo, mediante il versamento nel conto corrente postale del Comune di una somma pari a venti annualita' del tributo calcolata con la tariffa specifica fra quelle indicate all'art. 6 punti A.1, A.2 e A.3.

2. L'affrancazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui e' realizzata e non esime dal pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso.

Il soggetto e' tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi del Comune, entro i dieci giorni successivi, l'avvenuto affrancamento, l'indicazione del passo carrabile di cui trattasi, dell'ammontare versato e degli estremi del bollettino di versamento.

Il Comune provvede, entro sei mesi dalla ricezione della nota di cui al comma precedente, al riscontro dell'esattezza del versamento, alla richiesta della somma non versata sospendendosi l'efficacia dell'affrancamento sino al pagamento della stessa.

5. Trascorsi sei mesi senza alcuna comunicazione da parte del Comune il procedimento di affrancazione e' da considerare definito.

#### ART. 8

#### OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE

Si applica la tariffa di cui all'art. 6.1.A ridotta all'80%.

Categoria	Importo
I	L. 34.000/mq
II	L. 27.200/mq

#### ART. 9

#### OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI IL SUOLO COMUNALE CON TENDE FISSE O RETRAIBILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO

La tariffa e' pari a quella di cui all'art. 6 lett. A. ridotta al 30%.

Categoria	Importo
I	L. 12.750/mq
II	L. 10.200/mq

#### ART.10

#### OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO O SOPRASUOLO

Occupazione con:

1. cavi, condutture, impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine elettriche o telefoniche, ecc.) ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonche' gli allacci e gli innesti realizzati, anche su richiesta dei privati, a favore degli stessi dai titolari delle condutture principali.

Categoria	Importo annuale
I	L. 500.000 per km. o sua fraz.
II	L. 400.000 per km. o sua fraz.

innesti o allacci dei privati ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

Categoria	Importo forfettario annuale
I	L. 50.000
II	L. 40.000

3. con seggiovie e funivie.  
sino ad un massimo di 5 km.:  
tariffa annuale unica: L. 200.000  
per ogni chilometro o frazione superiore ai 5 km.:  
tariffa annuale unica: L. 40.000

#### ART.11

**TARIFFA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO NELL'ANNO 1994.**

1. Per le occupazioni permanenti di cui al precedente art. 10, fatte nel 1994, la tassa dovuta e' conteggiata applicando la tariffa della tassa vigente in questo Comune nel 1993 aumentata del 10 per cento e, comunque, con un minimo di L. 50.000.

#### ART.12

##### DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacita' non superiore a 3.000 litri limitatamente all'occupazione di suolo pubblico con le attrezzature indicate nella I parte del 6 comma dell'art. 48 del Decreto 507.

Le localita' dove sono situati gli impianti sono suddivise dall'art. 48 del Decreto 507, nelle seguenti categorie:

- a) centro abitato
- b) zona limitrofa
- c) sobborghi e zone periferiche
- d) frazioni

Categoria	Importo
a	L. 75.000
b	L. 62.500
c	L. 37.500
d	L. 12.500

2. Se il serbatoio e' di capacita' maggiori ai 3.000 litri la tariffa applicabile e' quella del punto 1 aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri in piu', con la tolleranza del cinque per cento nella misura della capacita'.

3. Se il distributore di carburante e' munito di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

nel caso in cui i due o piu' serbatoi siano raccordati fra loro, la tassa di cui al punto 1 e' applicata al serbatoio attualmente di minore capacita' ed e' maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

5. Tutti gli spazi ed aree pubbliche indicati nella seconda parte del comma 6 dell'art. 48 del decreto 507 occupati in eccedenza alla superficie di 4 metri quadrati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 6, lett. A.

### ART. 13 DISTRIBUTORI DI TABACCHI

1. Per le occupazione del suolo o soprasuolo conseguenti all'impianto di ~~apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi~~, la tassa e' determinata con l'applicazione delle seguenti tariffe:

Le localita' dove sono situati gli impianti sono suddivise dall'art. 48 del Decreto 507, nelle seguenti categorie:

Categoria	Tariffa
a) centro abitato	L. 25.000
b) zona limitrofa	L. 18.500
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	L. 12.500

### ART. 14 OCCUPAZIONI CON TAXI

Nel caso di richiesta di concessione per l'occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico (~~taxi~~) nelle aree a cio' destinate dal Comune, la tassa e' commisurata alla superficie del singolo posto assegnato.

### ART. 14/bis COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERANEE

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D. Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D. Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

€ 1,70

CAPO II  
TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 15  
OCCUPAZIONI DEL SUOLO

Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alle ore di occupazione, le seguenti tariffe giornaliere.

A. Occupazioni del suolo comunale

Categoria	Importo	Importo orario
ENTRO ABITATO I	L. 3.000/mq $(-20\%) = 2400$	L. 125/h
MA LIMITROFA AL II CENTRO ABITATO	L. 2.400/mq $(-20\%) = 1920$	L. 100/h

Qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 14 giorni la tariffa e' ridotta del 20%

B. Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale

Si applicano le tariffe di cui alla precedente lett. A con la riduzione del 20%.

20%

Categoria	Importo
I	L. 2.400/mq
II	L. 1.920/mq

C. Occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici.

1. per i primi trenta giorni

categoria	Tariffa forfettaria per 1 km.	per occupazione oltre il km.
I	L. 30.000	L. 45.000
II	L. 24.000	L. 36.000

2. se la durata e' superiore ai trenta giorni ma non superiore a 90 gg.

Categoria	Per occupazione fino ad 1 km.	per occupazione sup. ad 1 km.
I	L. 39.000	L. 58.500
II	L. 31.200	L. 46.800

3. se la durata e' superiore ai 90 gg. fino a 180 giorni

PER FIERE E ZOO

NERO CANTO

Categoria	Per occupazione fino ad 1 km.	per occupazione sup. ad 1 km.
I	L. 45.000	L. 67.500
II	L. 36.000	L. 54.000

4. se la durata e' superiore a 180 giorni

Categoria	Per occupazione fino ad 1 km.	per occupazione sup. ad 1 km.
I	L. 60.000	L. 90.000
II	L. 48.000	L. 72.000

D. Occupazione temporanea con tende e attrezzature similari

Categoria	Tariffa
I	L. 900/mq
II	L. 720/mq

ove le tende sovrastino aree pubbliche gia' occupate e per le quali e' corrisposta la relativa tassa, la superficie da considerare e' quella eventualmente sporgente le aree predette.

#### ART. 16

#### CONTEGGIO DELLE OCCUPAZIONE TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO IN AREE DELLA MEDESIMA CATEGORIA

1. Le occupazioni temporanee di cui alla lett. c del precedente art. 12 aventi la medesima natura funzionale, effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

#### ART. 17

#### RIDUZIONI SPECIFICHE

1. Le tariffe di cui al precedente art. 15 lett. A, B e D sono ridotte:

- del 50 per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricolò che vendono direttamente il loro prodotto;

- dell'80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonche' in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;

- del 50 per cento per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo di cui al precedente art. 15 lett. C.

ART. 18  
RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' EDILIZIA

Per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia le tariffe sono pari a quelle di cui all'art. 15 - lettera A - .

ART. 19  
RIDUZIONE PER LE CARATTERISTICHE TEMPORALI DELLE OCCUPAZIONE  
TEMPORANEE

1. ~~Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono~~ ulteriormente ridotte del 50 per cento allorché :

- ~~la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero~~ trattasi di occupazione a carattere ricorrente,

- ~~il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di~~ occupazione sia pagato anticipatamente o in due rate, la prima anticipata e la seconda a distanza di un mese. Il pagamento rateizzato e consentito soltanto quando si tratti di occupazione avente una durata di oltre sei mesi; 4

- il soggetto sottoscriva il documento quietanza emesso dal Comune al momento del pagamento dell'intera tassa e della sua prima rata per accettazione della clausola con la quale e' precisato che non si dara' luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e permane l'obbligazione del versamento della seconda rata se non ancora avvenuto, nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

ART. 20  
AREE DESTINATE A PARCHEGGIO

1. Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi similari di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entita' della tassa dovuta, la tariffa e' stabilita sulla base di quella indicata nel precedente art.15 lett. A.

2. L'individuazione della specifica tariffa e' fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.

3. Per i parcheggi esistenti si provvede con atto consiliare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario e' tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie concessa.

DA RIVEDERE

**ART. 21**  
**AUMENTO DI TARIFFE PER FIERE E FESTEGGIAMENTI**



1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, escluse quelle per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa e' pari a quella di cui all'art. 15 - lettera A -.

**ART. 22**  
**TARIFFE PARTICOLARI DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER IL 1994**

1. Per le occupazioni temporanee di cui al precedente art. 15 lett. A e B e D e di tutte le altre fattispecie indicate nell'art. 45 del decreto 507, effettuate dai pubblici esercizi, da esercenti il commercio in aree pubbliche e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti nonche' per le occupazioni realizzate con istallazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, l'ammontare della tassa dovuta e' determinata per l'anno 1994 applicando le tariffe vigenti per l'anno 1993 aumentate del 50 per cento.

**ART. 23**  
**RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

1. La superficie occupata con installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e' calcolata, ai fini tariffari, nella misura:  
del 50 per cento sino a 100 mq  
del 25 per cento oltre i 100 mq  
del 10 per cento oltre i 1.000 mq

**ART. 24**  
**RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE**

1. Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati, l'eccedenza e' calcolata ai fini tariffari in ragione del 10 per cento.

**CAPO III**  
**NORME GENERALI**

**ART. 25**  
**OCCUPAZIONI ABUSIVE PER PROTRAZIONE**

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nella autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente quello

autorizzato o concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento, con l'altezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

#### ART. 26

#### OCCUPAZIONE DI MISURA INFERIORE ALL'UNITA' IMPOSITIVA

1. Nel caso di piu' occupazioni permanenti o temporanee, anche della stessa natura funzionale, conseguenti allo stesso provvedimento autorizzativo ma di misura, ciascuna, inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa e' determinata autonomamente per ciascuna di esse sull'unita' impositiva di un metro quadrato o lineare.

#### ART. 27

#### OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, e' in ogni caso dovuta anche l'imposta sulla pubblicita' secondo le modalita' di cui al capo I del Decreto 507 e del relativo regolamento comunale.

### TITOLO II

#### DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

#### ART. 28

#### LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al ~~rilascio di apposita concessione~~ da parte del Comune ~~su richiesta in bollo dell'interessato~~ contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegate planimetrie, l'area, il soprasuolo o sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalita' della stessa e la durata richiesta.

2. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, e' oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

3. Nell'atto di concessione e' stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico ivi compresa l'indicazione della tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa.

Le concessioni sono rilasciate:

senza pregiudizio dei diritti di terzi;  
con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;  
- con facoltà da parte del Comune di revocarle con atto deliberativo motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

5. Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario è comunque obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate nonché alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto concessorio.

#### **ART. 28/BIS DEPOSITO CAUZIONALE**

Nel caso di utilizzazioni che debbono essere precedute da lavori di scavo o di altro genere, comportanti la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o dell'autorizzazione, o da cui possano derivare danni al demanio comunale o ai terzi, o infine, in particolari circostanze che lo giustificano, il Sindaco potrà imporre il versamento di un deposito cauzionale in danaro, infruttifero, adeguato all'entità dei lavori, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

#### **ART. 29 REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili.

2. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature o impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

#### **ART. 30 REVOCA DELLA CONCESSIONE PER GRAVI INADEMPIENZE**

1. Nel caso di gravi o reiterate inadempienze alle obbligazioni assunte nell'atto concessorio, verificatesi anche dopo l'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

**ART. 31**  
**L'AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

1. Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, ~~previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza~~ indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.

2. L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio, specifico e motivato provvedimento negativo.

3. L'autorizzazione puo' essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

**ART. 32**  
**OCCUPAZIONI D'URGENZA**

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.

2. Ricorrendo tale necessita' l'interessato e' obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.

3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.

4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

5. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

**ART. 33**  
**REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

La revoca dell'autorizzazione avviene:

per inadempienze del soggetto agli obblighi assunti o pagamento della tassa nel termine previsto;

- per sopraggiunte esigenze pubbliche. La revoca consegue ad atto deliberativo motivato e comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo non goduto, senza interessi.

**ART. 33/BIS**  
**DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 20 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 10 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

**TITOLO III**  
**DENUNCE E VERSAMENTI**

**ART. 34**  
**OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1. Per le nuove occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1 gennaio 1994 e per le occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti obbligati devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro trenta giorni dal rilascio della concessione utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno nel quale è stata rilasciata la concessione.

2. La denuncia, completa in tutte le sue parti con allegato l'attestato del versamento effettuato e gli estremi trascritti nella denuncia stessa, è prodotta al Comune anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per gli anni successivi al primo di occupazione, e' dovuto soltanto il versamento del tributo nel mese di gennaio, salvo per quanto riguarda l'eventuale variazione dell'occupazione stessa.

4. Per le occupazioni dell'art.46 del Decreto 507 le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno devono essere denunciate anche cumulativamente ed il versamento effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5. I versamenti, arrotondati alle mille lire inferiori o superiori a seconda che la frazione non sia o sia inferiore alla lire 500, devono essere fatti nel conto corrente postale intestato al Comune utilizzando lo speciale modello di versamento approvato dal Ministero delle Finanze.

#### ART. 35 OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee ad eccezione di quelle di cui all'art. 19 il versamento della tassa effettuata nel conto corrente postale comunale mediante il modello ministeriale tiene luogo all'obbligo della denuncia.

2. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o anche di mercati in modo pero' non ricorrente, il pagamento della tassa e fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile.

#### TITOLO IV GESTIONE DEL TRIBUTO

#### ART. 36 RIMBORSO DI RISCOSSIONI INDEBITE

Per far fronte alle richieste di rimborso fatte dai contribuenti per somme versate e non dovute nei termini previsti dal 6 comma dell'art. 51 del Decreto 507, nonche' per la corresponsione dei relativi interessi e' istituito un apposito capitolo nella parte "Spesa" del bilancio preventivo annuale.

#### ART. 37 ADEMPIMENTI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento e' preposto un funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art. 54 del Decreto 507.

2. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, e' comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

A) Registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 50, primo comma, del Decreto 507;

B) Registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazione, sia permanenti che temporanee;

C) Registro in cui saranno annotate le affrancazioni dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'art. 44 comma 11 del Decreto 507.

3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario comunale, prima di essere posti in uso.

4. E' in facolta' del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

#### ART. 38

##### ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'art. precedente spettano al concessionario il quale e' tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco o schedario di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo e di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.

2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

#### TITOLO V

##### ESENZIONI, SANZIONI E NORME TRANSITORIE

#### ART. 39

##### ESENZIONI DALLA TASSA

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni i cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalita' di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicita', gli orologi funzionanti per pubblica utilita', sebbene di privata pertinenza, nonche' le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonche' di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie e' esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

d) occupazioni momentanee con fiori ornamentali all'esterno dei negozi da effettuare in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

,) occupazioni per operazioni di traslocco e di manutenzione del verde ( es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

**ART.40**  
**ESCLUSIONE DALLA TASSA**

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e similari infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonche' delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

3. Ai sensi dell'art.44, comma 7, la tassa non e' dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

**ART. 41**  
**SANZIONI**

1. Sopratasse

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art.53 del D.Lgs. 507/1993

- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sopratassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento e' dovuta una sopratassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro 30 giorni successivi alla scadenza, le sopratasse sono ridotte rispettivamente alla meta' ed al 10 per cento.

- Sulle norme dovute a titolo di tassa e sopratassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

. Pene pecuniarie

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 150.000, da determinare in base alla gravita' della violazione.

- La determinazione dei criteri e' demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione e' irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.

- La pena pecuniaria e' irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovra' essere motivamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

**ART. 42**  
**RUOLI COATTIVI**

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalita' previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

**ART. 43**  
**NORME TRANSITORIE**

1. La tassa, per il solo anno 1994, e' dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:

a) comma 3 - i contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli gia' iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 3 art. 34 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro 60 giorni dalla scadenza della pubblicazione prevista dal successivo art. 47;

b) comma 5 - le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualita' precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D. Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalita' ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguardera' la sola riscossione della tassa dovuta per le annualita' fino al 1994.

**ART.44**  
**CONTENZIOSO**

Sino alla data del 01.10.1994 - data prevista a norma dell'art. 69 del D.L. 30.08.1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella Legge 29.10.1993, n. 427, per l'insediamento delle nuove commissioni tributarie provinciali e regionali alle quali, a norma dell'art. 2 del D. Lgs. 31.12.1992 n. 54, e' demandata la cognizione delle controversie in materia di tributi locali - prevede che contro gli atti d'accertamento e' ammesso ricorso al competente direttore regionale delle entrate ( subentrato ai sensi delle Legge 29.10.1991, n. 358, all'intendente di Finanza) e in seconda istanza, solo ove l'ammontare del tributo in contestazione sia superiore a L. 300.000 ( a norma dell'art.69, comma 7 del citato DL n. 331/93), al ministro delle Finanze nei termini e con le modalita' previste dall'art.20 del DPR 26.10.1972, n. 638.

**ART.45**  
**PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, verra' pubblicizzato dall'Amministrazione Comunale, nei modi e nelle forme, da stabilire successivamente, presso i cittadini, gli Enti e le Associazioni esistenti sul territorio.

**ART.46**  
**MODIFICAZIONI**

Il presente regolamento, stilato secondo le disposizioni di legge relative al D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e 28.12.1993, n.566 modificativo di detto D. Lgs., potra' essere modificato dall'Amministrazione Comunale a seguito di modificazioni dei D. Lgs. suddetti.

**ART.47**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge n. 142/90, e' pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

## INDICE

<b>TITOLO 1 -</b>		<b>TARIFFE</b>
Art.	1	Oggetto
Art.	2	Classe del Comune
Art.	3	Oggetto della tassa
Art.	4	Classificazione dei luoghi pubblici
Art.	5	Riduzione tariffaria per categoria
<b>Capo</b>	<b>1</b>	<b>Tariffe per le occupazioni permanenti</b>
Art.	6	Occupazione del suolo
Art.	7	Affrancazione della tassa sui passi carrabili
Art.	8	Occupazione di spazi
Art.	9	Occupazione di spazi con tende
Art.	10	Occupazione di sottosuolo o soprasuolo
Art.	11	Tariffa per l'anno 1994
Art.	12	Distributori di carburanti
Art.	13	Distributori di tabacchi
Art.	14	Occupazioni con taxi
Art.	14/bis	Costruzione gallerie sotteranee
<b>Capo</b>	<b>2</b>	<b>Tariffe per le occupazioni temporanee</b>
Art.	15	Occupazione del suolo, sottosuolo e soprasuolo
Art.	16	Conteggi nella medesima categoria
Art.	17	Riduzioni specifiche
Art.	18	Riduzioni per l'edilizia
Art.	19	Riduzioni per le caratteristiche temporali delle occupazioni
Art.	20	Aree destinate al parcheggio
Art.	21	Aumento di tariffe per fiere e festeggiamenti
Art.	22	Tariffe particolari per il 1994
Art.	23	Riduzione superficie per spettacolo viaggiante
Art.	24	Riduzione del computo della superficie
<b>Capo</b>	<b>3</b>	<b>Norme generali</b>
Art.	25	Occupazioni abusive per protrazione
Art.	26	Occupazioni di misura inferiore all'unita' impositiva
Art.	27	Occupazioni con impianti pubblicitari
<b>TITOLO 2</b>		<b>DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI</b>
Art.	28	La concessione per l'occupazione permanente
Art.	28/bis	Deposito cauzionale
Art.	29	Revoca della concessione
Art.	30	Revoca per gravi inadempienze
Art.	31	L'autorizzazione per le occupazioni temporanee
Art.	32	Occupazioni d'urgenza

- l. 33 Revoca dell'autorizzazione
- t. 33/bis Decadenza della concessione e/o autorizzazione

**TITOLO 3 DENUNCE, VERSAMENTI**

- Art. 34 Occupazioni permanenti
- Art. 35 Occupazioni temporanee

**TITOLO 4 GESTIONE DEL TRIBUTO**

- Art. 36 Rimborso di riscossioni indebite
- Art. 37 Adempimenti del funzionario responsabile
- Art. 38 Adempimenti del concessionario

**TITOLO 5 ESENZIONI, SANZIONI E NORME TRANSITORIE**

- Art. 39 Esenzioni dalla tassa
- Art. 40 Esclusione dalla tassa
- Art. 41 Sanzioni
- Art. 42 Ruoli coattivi
- Art. 43 Norme transitorie
- Art. 44 Contenzioso
- Art. 45 Pubblicita' del regolamento
- Art. 46 Modificazioni
- Art. 47 Entrata in vigore